

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [T.U. Accertamento]

TITOLO IV Accertamento e controlli

Articolo 43

Termine per l'accertamento

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (2)

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (2)

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

(1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, dall'art. 1, comma 474, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza 01.01.2006, dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, dall'art. 12, comma 2-bis, D.L. 01.07.2009, n. 78 con decorrenza dal 30.12.2009 ed ambito di riferimento di cui al comma 2 del citato decreto e dall'art. 2, D.Lgs. 05.08.2015, n. 128 con decorrenza dal 02.09.2015, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 131, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(2) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano secondo quanto riportato dall'art. 1, comma 132, L. 28.12.2015, n. 208.